Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 novembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1274.

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una più adeguata disciplina dell'acquisto di armi e di materie esplodenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dai seguenti:

« E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.

L'acquirente di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila ».

Art. 2.

All'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

« Il prefetto e il questore, nelle rispettive competenze, possono subordinare il rilascio, o la rinnovazione, del permesso di porto d'armi alla presentazione del certificato previsto dall'art. 35 ».

Art. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e così sostituiti:

« E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.

L'acquirente di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.*

E' fatto, in ogni caso, salvo l'obbligo della denunzia, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 70. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1956, n. 1275.

Soppressione dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento *degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1952, n. 1984, con il quale sono stati istituiti nelle città di Venezia e di Brindisi gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

Riconosciuta la necessità di sopprimere, in relazione alle attuali esigenze dei servizi periferici dell'emigrazione, l'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Venezia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Venezia, è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del predetto Ispettorato è attribuita all'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ischia, addì 23 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1956, n. 1276.

Soppressione della Legazione d'Italia in Bangkok (Thailandia) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Bangkok (Thailandia) e la Cancelleria consolare presso la stessa Legazione sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Bangkok (Thailandia) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Bangkok (Thailandia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1277.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di puericultura presso l'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 14 luglio 1956, nonchè l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 19 luglio 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della puericultura in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui all'art. 1 non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, addì quattordici del mese di luglio, alle ore 10, nella sala delle riunioni della Università degli studi di Napoli.

Innanzi a me dott. Esposito Gennaro direttore amministrativo della Università di Napoli, funzionario delegato ai rogiti nell'interesse dell'Amministrazione universitaria con decreto rettoriale in data 19 maggio 1944 ed alla presenza dei signori:

dott. Sacco Michelangelo di Vincenzo, di anni 34 e dott. Palomba Giuseppe fu Andrea, di anni 39, testimoni cogniti ed idonei.

Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori:

Da una parte:

1) prof. Luigi Auricchio fu Luigi, nato a S. Giovanni a Teduccio e residente a Napoli, sovraintendente generale della Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Governo della detta Real Casa Santa dell'Annunziata con deliberazioni in data 26 aprile 1956 e del 17 maggio 1956, rese esecutive nelle forme di legge, con approvazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nelle sedute dell'11 maggio 1956 e del 1° giugno 1956, che per estratto autentico si allegano al presente atto e di cui fanno parte integrante sotto lettera *A* e *B*.

Dall'altra parte:

2) prof. Pontieri Ernesto fu Giuseppe, nato a Nocera Terinese e residente in Napoli, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Napoli, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione in data 11 luglio 1956 del Consiglio di amministrazione di detta Università, che per estratto autentico, si allega al presente atto sotto lettera *C*;

comparenti della cui identità personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo;

Premesso:

a) che lo statuto della Università degli studi di Napoli, propriamente nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia prevede, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento ufficiale di puericultura, e che, per ragioni di evidente opportunità espresse dal parere della Facoltà medica di Napoli nella tornata del 23 gennaio 1956 si rende necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli allo scopo di perseguire le sue finalità nel promuovere quanto possa direttamente od indirettamente determinare progressi e vantaggi nel campo dell'assistenza all'infanzia, finalità che già nel lontano 1874 si concretarono con la decisione da parte del Governo dell'epoca (nella seduta del 14 marzo di quell'anno) di instituire il primo insegnamento universitario di pediatria nel Mezzogiorno d'Italia si fa promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Napoli, con deliberazione rispettivamente in data 20 giugno 1956, in data 7 luglio 1956 ed in data 11 luglio 1956, hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di puericultura, ed il relativo schema.

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. — Presso la Università degli studi di Napoli, è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo statali assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo statale riservato all'insegnamento di puericultura.

Art. 2. — La Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Università degli studi di Napoli, per il mantenimento del posto di ruolo di puericultura di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare dal posto stesso, il contributo annuo di lire duemilioniduecentomila (2.200.000), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3. — Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della cattedra di puericultura di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 la Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli si obbliga a versare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento del posto avrà superato la spesa di lire duemilioniduecentomila (2.200.000).

Art. 4. — La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di puericultura si intenderà senz'altro soppresso, e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5. — La Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli si obbliga inoltre, per il primo ventennio di durata della convenzione, nonchè per tutto il periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare all'Università degli studi di Napoli, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti. l'ulteriore somma di lire duecentomila (L. 200.000) annue, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di puericultura, nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento medesimo, con esonero della Real Casa Santa dell'Annunziata da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilità in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.

Art. 6. — L'Università degli studi di Napoli si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo del l'insegnamento di puericultura compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra, in conto entrate del Tesoro;

b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);

c) versare allo Stato annualmente, la somma di lire duecentomila (L. 200.000) che le verrà corrisposta dalla Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.

Art. 7. — La presente convenzione avrà la durata di venti anni, con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Napoli del professore titolare della cattedra di puericultura, e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8. — La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Napoli, sarà registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Università degli studi di Napoli.

Non si dà lettura degli allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

F.to *Luigi Auricchio fu Luigi*
» *Ernesto Pontieri fu Giuseppe*
» *Michelangelo Sacco di Vincenzo*
» *Giuseppe Palomba fu Andrea*
» *Gennaro Esposito*

Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli, addì 16 luglio 1956, n. 1284, mod. I, vol. 307, foglio 176. Esatte L. esente. Il procuratore superiore f.to: Olindo Fenizia.

Registrato al Repertorio degli atti della Università di Napoli al n. 133 II semestre 1956.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956, n. 1278.

Stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21 e 138 del Codice della navigazione;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1916, n. 202 Regolamento per la stazzatura delle navi;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1934, col quale venne stabilita la formula per il calcolo della stazza lorda dei piroscafi e delle motonavi in servizio pubblico sui laghi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

La stazza lorda dei natanti non pontati adibiti alla navigazione interna si determina applicando la regola seconda prevista dal regio decreto 27 gennaio 1916, n. 202.

Art. 2.

La stazza lorda dei natanti pontati adibiti alla navigazione interna, si determina applicando la regola prima del regio decreto 27 gennaio 1916, n. 202, eccettuate le misurazioni del sottoponte, per le quali si applica, invece, la regola seconda del decreto stesso.

Gli spazi al di sopra del ponte delimitati da opere fisse da tre lati o destinati ad uso passeggeri, anche se muniti di aperture tali da poter essere considerati aperti secondo il regolamento per la stazzatura, sono da includere nella stazza quando la loro anzidetta destinazione ad uso passeggeri abbia carattere permanente.

Gli spazi compresi fra coperture di carattere provvisorio e stagionale, possono essere esclusi dalla stazza qualora l'armatore dichiari che si tratta di sistemazione stagionale e il perito stazzatore ne riconosca la provvisorietà.

Art. 3.

Per la determinazione della stazza netta si applicano le norme previste dagli articoli 25 e seguenti del regio decreto 27 gennaio 1916, n. 202.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 13 giugno 1934 ed ogni altra norma contraria ed incompatibile col presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1956, n. 1279.

Modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Calcutta (India).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1° categoria in Calcutta (India) è modificata come segue: Stati di Assam, Baihar, Orissa, Uttar Pradesh, West Bengal, Manipur, Tripura e Vindhya Pradesh.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1280.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località Cerreto del comune di Vallerotonda (Frosinone).

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montecassino in data 17 settembre 1955, integrato con dichiarazione 29 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località Cerreto del comune di Vallerotonda (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1281.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anastasio Martire, in Acquaviva d'Isernia (Campobasso).

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anastasio Martire, in Acquaviva d'Isernia (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1282.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nella frazione San Giovanni del comune di Oleggio (Novara).

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 31 maggio 1954, integrato con allegato e con postilla senza data, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nella frazione San Giovanni del comune di Oleggio (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1283.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, nel comune di Scurelle (Trento).

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 novembre 1955, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, nel comune di Scurelle (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
Visti i propri decreti 19 settembre 1952 e 30 gennaio 1956, relativi alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;
Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e delle Amministrazioni interessate;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani è composto, oltre che del presidente, dai seguenti membri:

Canini Giovanni, Gattamorta dott. Giordano Bruno, Picolato Rina e Righetti dott. Umberto, in rappresentanza dei lavoratori;

Colecchi Giuseppe, Donini dott. Alberto e Meledandri Enrico, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Aquilini Zopito, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Calamani prof. Giulio e Carapezza dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tiralosi dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Leoni dott. Umberto, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Andalò com.te Roberto, in rappresentanza delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1956
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 100. — GALEANI

(5785)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1956.

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, col quale fu istituito l'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1951, col quale fu disposto lo scioglimento dell'Ente suddetto e provveduto alla nomina di un commissario liquidatore, in persona del dott. Sarracino Alfredo, ispettore generale del Tesoro, ora a riposo;

Ritenuto che detto commissario ha presentato il bilancio della gestione al 15 novembre 1955 insieme ad una dettagliata relazione da cui risulta che tutte le operazioni relative alla liquidazione, in atto possibili, sono state ultimate e che restano da definire soltanto alcune vertenze pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria;

Ritenuta l'opportunità di affidare le poche operazioni connesse alla regolazione di tali residue pendenze, nonchè le altre che si rendessero eventualmente necessarie, ad un funzionario appartenente all'ufficio della Ragioneria generale dello Stato che ha in trattazione la pratica, allo scopo di semplificare le relative procedure e di ridurre, in conseguenza, gli oneri di gestione;

Vista la proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

1. E' revocato l'incarico conferito al dott. Sarracino Alfredo con il decreto 21 luglio 1951, citato in premessa.

2. Il dott. Siro Prugnola, primo segretario del Ministero del tesoro in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, è nominato liquidatore del disciolto Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, per l'adempimento delle residue operazioni inerenti alla liquidazione delle attività patrimoniali risultanti all'atto dello scioglimento dell'Ente medesimo, all'accertamento di eventuali attività residue e alla loro destinazione ai sensi delle vigenti norme di legge.

Roma, addì 21 aprile 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1956
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 279. — TEMPESTA

(5721)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1956.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto Presidenziale 18 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1955, registro n. 10, foglio n. 222, con il quale fu stabilito nel numero di una unità il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1955-56;

Ritenuto che occorre determinare tale contingente anche per l'esercizio finanziario 1956-57;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è determinato, per l'esercizio finanziario 1956-57, nel numero di una unità, non classificabile alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Registro n. 11, *foglio n.* 195

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1956.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1952, relativo alla composizione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio medesimo, per decorso quadriennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

La Micela dott. Michele, designato dal presidente della Corte dei conti;

Chilosi dott. Cesare, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Valerio dott. Gennaro, designato dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1956.

Nomina di un componente il Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1955, col quale è stato nominato il Comitato speciale della Cassa predetta;

Vista la lettera di designazione, in data 25 ottobre 1956 della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il dott. Argillano Marchei è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana in sostituzione del dott. comm. Salvatore Rosano, dimissionario.

Roma, addì 17 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti riuniti di beneficenza di Iesi ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 13 settembre 1956 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Istituti riuniti di beneficenza di Iesi, in provincia di Ancona, è autorizzata ad istituire, in base alla legge 20 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso quell'Ospedale civile.

(5741)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Etienne Burin des Roziers, Console generale di Francia a Milano.

(5736)

In data 3 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Vasco Mariz, Console del Brasile a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Campania, Puglie e Basilicata e sulla provincia di Cosenza.

(5739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 394, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mercatino Conca (Pesaro) di un mutuo di L. 2.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5774)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno (Perugia) di un mutuo di L. 4.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5777)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 21 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1956, registro n. 23 Interno, foglio n. 236, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di un mutuo di L. 749.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5791)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1956, sono stati disposti, nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione (articoli 8 e 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità e liquidazione indennità				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione Corte dei conti					
					N.	Data		Data	Reg. Agric.				
									N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire
	Ente Puglia e Lucania												
1	BRUNO Giovanni e Pietro fu Michele	Gravina	1252	4-11-51	276 s.o.	30-11-51	5- 9-56	18-10-56	24	3	24.45.09	24.45.10	8.120.940 —
2	CARROZZO Maria fu Rodolfo	Brindisi	2278	19-11-52	295 s.o. 3	20-12-52	5- 9-56	18-10-56	24	4	3.63.48	3.63.47	729.824 —
3	CHIRO' Maria-Amelia-Battistina fu Michele	San Nicandro Garganico	782	27- 5-52	162 s.o.	15- 7-52	5- 9-56	18-10-56	24	5	25.00.01	38.17.88	9.012.460 —
4	CINEFRA Vincenzo fu Francesco	Castellaneta	1146	25- 7-52	210 s.o.	10- 9-52	5- 9-56	12-10-56	23	181	1.61.48	6.45.92	—
5	GIULIO Francesca fu Nicola	Nardò	2422	29-11-52	302 s.o. 1	31-12-52	5- 9-56	12-10-56	23	180	108.88.94	96.34.84	9.988.464 —
6	GRASSI Vincenzo fu Nicola	Nardò	3044	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	5- 9-56	12-10-56	23	179	5.86.31	6.38.63	341.339 —
7	LENTI Vincenza fu Oronzo maritata BASILE	Avetrana	4024	28-12-52	18 s.o. 1	23- 1-53	5- 9-56	12-10-56	23	178	4.04.99	4.18.81	550.944 —
8	MALFATTI Gioacchino fu Giuseppe	Nardò	2536	29-11-52	6 s.o.	9- 1-53	5- 9-56	12-10-56	23	176	11.24.40	13.62.80	178.500 —
9	TERRIBILE Pompeo fu Antonio	Brindisi	2150	19-11-52	294 s.o. 4	19-12-52	5- 9-56	18-10-56	23	400	61.66.17	163.94.02	9.258.580,81
10	VISCONTI DI MODRONE Marcello fu Uberto	Pisticci	3682	27-12-52	15 s.o. 2	20- 1-53	5- 9-56	12-10-56	23	177	150.27.69	149.72.31	79.706.793,24
11	VITALE Guglielmo di Gennaro	Stigliano	2176	19-11-52	294 s.o. 4	19-12-52	5- 9-56	18-10-56	24	1	29.81.87	26.76.52	7.814.058,20

Roma, 7 novembre 1956

Visto, p. *Il Ministro* COBIANCHI

(5592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di tariffe per l'uso dell'acqua irrigua erogata dalla Società Cavi Marocco di Boselli & C., nel comune di Genzone (Pavia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 42084 in data 14 novembre 1956, sono state approvate, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le tariffe d'uso dell'acqua irrigua erogata dalla Società Cavi Marocco di Boselli & C., nel comune di Genzone (Pavia).

(5796)

Approvazione di tariffe per l'uso dell'acqua irrigua del colatore Olonetta erogata dalla Società Cavi Marocco di Boselli & C., nel comune di Pieve Morone (Pavia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 42083 in data 14 novembre 1956, sono state approvate, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le tariffe d'uso dell'acqua irrigua del colatore Olonetta erogata dalla Società Cavi Marocco di Boselli & C., nel comune di Pieve Morone (Pavia).

(5795)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni terreni siti in comune di Portomaggiore

Con decreto 13 ottobre 1956, n. 2038, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno di complessivi mq. 2260 riportate nel catasto del comune di Portomaggiore con intestazione « Demanio dello Stato per le opere di bonifica » e sotto gli estremi: partita n. 1679, fogli 124 n. 80; 158 numeri 24, 25, 26.

(5794)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 3 novembre 1956, concernente la costituzione di un ruolo transitorio di agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291 del 16 novembre 1956, alla 13ª riga del dispositivo (pag. 4164), ove è detto « Arrigo Vicini, fu Giuseppe », leggasi « Arrigo Vicini, fu Augusto ».

(5811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

Corso dei cambi del 22 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,96	624,97	624,97	624.90	624,94	624,95	624,93	624,93	624,95
$ Can.	648,25	648,25	648 —	648,625	647,90	648,20	648,875	648,25	648,25	648 —
Fr. Sv. lib	145,84	145,83	145,83	145,84	145,80	145,83	145,83	145,84	145,84	145,82
Kr. D.	90.70	90,63	90,71	90,67	90,65	90,67	90,69	90,67	90,67	90,75
Kr. N.	87,92	87,88	87,92	87,90	87,93	87,91	87,925	87,91	87,91	87,90
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,66	121,64	121,60	121,64	121,645	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,37	165,36	165,39	165,33	165,36	165,35	165,35	165,37	165,37	165,40
Fr. B.	12,565	12,565	12,5925	12,56125	12,5675	12,56	12,5625	12,565	12,56	12,575
Fr. Fr.	178,47	178,45	178,50	178,46	178,475	178,47	178,47	178,47	178,47	178,45
Fr. Sv. acc.	143,48	143,48	143,44	143,45	143,45	143,48	143,44	143,49	143,49	143,50
Lst.	1753,50	1753,125	1753,50	1753,375	1753,25	1753,50	1753,75	1753,625	1753,625	1753,50
Dm. occ.	149,85	149,82	149,85	149,855	149,78	149,84	149,85	149,85	149,85	149,82

Media dei titoli del 22 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	85,65
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,925
Id. 5 % 1936	95,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,96
1 Dollaro canadese	648,75
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,68
1 Corona norvegese	87,912
1 Corona svedese	121,642
1 Fiorino olandese	165,34
1 Franco belga	12,562
100 Franchi francesi	178,465
1 Franco svizzero acc.	143,445
1 Lira sterlina	1753,562
1 Marco germanico	149,852

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami nei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 19 luglio 1956, con il quale sono stati indetti otto concorsi nei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, con scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande al 17 settembre 1956;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numeri 16 e 17, relativi al nuovo ordinamento delle carriere ed al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che per effetto delle norme contenute nei citati decreti legislativi, entrati in vigore, il 1° luglio 1956, occorre apportare nell'interesse pubblico talune modifiche al bando relativo ai concorsi di cui sopra, riaprendone in conseguenza i termini;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi, prodotte entro il termine del 17 settembre 1956, previsto dall'art. 4 del relativo bando, saranno ritenute valide semprechè al nuovo termine stabilito dal precedente art. 1 gli interessati risultino in possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate al bando stesso con il successivo art. 3.

Art. 3.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 e 14 del decreto Ministeriale 16 maggio 1956, di cui alle premesse, sono modificati, sostituiti o integrati come appresso:

A. — L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria

Concorsi nelle carriere direttive:

a) Concorso a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza;

b) Concorso a trentotto posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di cui quattro posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

c) Concorso a due posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

d) Concorso a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui un posto riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *b*).

Concorsi nelle carriere di concetto:

e) Concorso a duecentosessantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

f) Concorso a centonovanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

g) Concorso a settanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette;

h) Concorso a cinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ».

B. — All'art. 2 sono aggiunti i seguenti comma:

« Al concorso di cui alla lettera *a*) possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai concorsi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ».

C. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per partecipare ai concorsi delle carriere direttive gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Per partecipare ai concorsi nelle carriere di concetto gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°. Possono essere ammessi a partecipare a detti concorsi delle carriere di concetto gli aspiranti che non abbiano superato il 28° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto nel presente bando per tali concorsi, siano forniti di un diploma di laurea.

Tutti i suddetti limiti di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, e per questi ultimi limitatamente a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventuale spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, in servizio al 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato ad anni 44; per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante,

8) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del R. D. 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili ».

D. — L'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Non possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che a norma dell'art. 119, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 118 lettera *d*) dello stesso decreto legislativo, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ».

E. — Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ».

F. — Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ».

G. — L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sulle eventuali contestazioni, relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici ».

H. — Al primo comma dell'art. 13 è aggiunto il seguente

« Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova ».

I. — Il primo, il secondo e terzo comma dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:

« Ai vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, i quali saranno ammessi all'impiego, compete, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio lordo annuo relativo alla qualifica iniziale della rispettiva carriera oltre le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o diversa Amministrazione e che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1923, n. 2395, modificato dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; qualora vengono esonerati dal servizio di prova sarà loro attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo il riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1956

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1956
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 113. — DENNATI

(5797)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a cinquecentouno posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda suddetta, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 322;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1956, con il quale sono state approvate le graduatorie del concorso a millecentocinquantaquattro posti di grado 13° del ruolo di gruppo C dell'A.S.S.T (bandito con decreto Ministeriale 5 agosto 1954) nelle quali risultano iscritti seicentosette vincitori per il quadro I e quarantotto per il quadro II;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1956, con il quale è stata disposta la nomina in prova dei predetti vincitori, salvo che per le allieve Cornacchione Anna, dichiarata decaduta dal diritto alla nomina, e Spatola Celeste, in quanto considerata rinunciataria, ambedue concorrenti ai posti del quadro I;

Visto che con il concorso citato sono stati pertanto coperti seicentocinque posti del quadro I e quarantotto del quadro II, contro i milletrentasette e centodiciasette posti messi a concorso, rispettivamente per ciascun quadro;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e ripartizione dei posti.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a cinquecentouno posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e precisamente:

a) a quattrocentotrentadue posti del quadro I (personale contabile ed esecutivo ed assimilato);

b) a sessantanove posti del quadro II (personale tecnico).

Il concorso medesimo è riservato:

al personale già in servizio al 26 maggio 1953 e che, alla data del presente decreto, disimpegni alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da almeno un anno, mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C*;

a coloro i quali, alla data del presente decreto, abbiano partecipato con profitto, per almeno un anno, ai corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti o per allievi meccanici, istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta.

Art. 2.

Titolo di studio.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che siano in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di titolo di studio equipollente.

Art. 3.

Domanda di ammissione. Termine di presentazione Dichiarazione che essa deve contenere. Titoli.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, Reparto I, Ufficio I Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale il candidato dipende entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

il nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio, la residenza, la qualifica con la quale presta servizio o frequenta il corso pratico di istruzione;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

a quali posti intenda concorrere e cioè se a quelli di cui alla lettera *a*) o a quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, e di conseguenza a quale dei programmi di esame *A* o *B* annessi al presente decreto intenda prendere parte;

a quali delle prove facoltative intenda, eventualmente, partecipare;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Dovrà inoltre elencare i documenti relativi ai titoli allegati alla domanda.

Per gli allievi telefonisti e meccanici, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale nel luogo ove essi allievi risiedono. La firma del segretario comunale e del notaio non è soggetta a legalizzazione.

Per i personali di ruolo, di ruolo speciale transitorio, non di ruolo, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli in suo possesso: quali quelli relativi ad altri titoli di studio diversi da quello minimo richiesto per l'ammissione al concorso, quelli relativi a servizi prestati presso altre amministrazioni dello Stato o presso società esercitanti attività affini a quella dell'A.S.S.T., quelli relativi a corsi o scuole professionali con l'eventuale esito finale, e qualsiasi altro titolo che il candidato medesimo riterrà utile esibire nel proprio interesse ai fini del punteggio di cui al successivo art. 6, documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità. Ai titoli comunque già prodotti il candidato potrà nella domanda fare espresso riferimento, indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda. Non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Alla domanda dovrà altresì essere allegato a cura dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o frequenta il corso pratico di istruzione;

Per i dipendenti di ruolo, di ruolo transitorio, e non di ruolo: un attestato in carta semplice da cui risulti da quale data l'aspirante disimpegni le mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e un giudizio sull'espletamento delle mansioni stesse;

Per gli allievi telefonisti e gli allievi meccanici: un attestato pure in carta semplice dal quale risulti la data di ammissione al corso ed un giudizio di merito sul profitto conseguito nel corso stesso.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà al superiore ispettorato o reparto.

Gli ispettorati ed i reparti, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, al competente ufficio dell'amministrazione centrale dell'Azienda esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato al concorso.

Art. 4.

Elenco ammessi. Diario esami. Documenti personali di riconoscimento.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami scritti.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16.

All'inizio di ciascuna prova gli ammessi al concorso dovranno esibire, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario o la carta di identità.

Art. 5.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, presidente; di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri; tutti in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato dell'Azienda di grado non inferiore al 9°.

La Commissione potrà altresì essere integrata da sottocommissioni ove si verifichi la condizione richiesta dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6.

Votazioni. Valutazioni titoli. Graduatorie idonei.

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di prove facoltative, secondo i programmi *A* e *B* annessi al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei punti su dieci.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice; questa disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti. Ai fini della anzidetta valutazione saranno trasmessi alla Commissione stessa i fascicoli personali e gli atti che comunque riguardano i concorrenti.

Ogni prova facoltativa si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto almeno sei punti su dieci. Solo in tal caso il voto ottenuto, ridotto ad un decimo del suo valore, verrà computato nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto per i titoli e dei punti ottenuti nelle prove facoltative come sopra computati.

Per i candidati idonei saranno formate due distinte graduatorie, una per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *a*) e l'altra per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie suaccennate saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 7.

Candidati che hanno superato la prova orale. Termine di presentazione titoli di preferenza e precedenza.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio da cui dipendono, entro e non oltre il termine di giorni trenta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine.

Il termine decorrà dalla data di pubblicazione, nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'elenco riportante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale; della pubblicazione stessa i detti candidati riceveranno individuale partecipazione scritta.

Qualora i documenti siano stati già prodotti, e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice, presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicato, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresa quella postelegrafonica.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 8.

Documentazione titoli di preferenza e precedenza.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di preferenza e di precedenza:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100 rilasciata a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta bollata da L. 100 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre una attestazione su carta bollata da L. 100 del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dei territori di confine ed i profughi della Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta bollata da L. 100 del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal Ministero dell'interno Direzione generale assistenza pubblica;

g) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia notarile del diploma, rilasciato dalle commissioni competenti, o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle commissioni stesse o dal distretto militare;

h) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia autentica del decreto di pensione oppure una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per i fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per gli stessi motivi ed i figli dei mutilati o degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

le madri, le vedove e le sorelle dei caduti: un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale della Associazione stessa;

i figli dei mutilati e degli invalidi: uno dei documenti di cui alla lettera *h*) intestato al nome del padre.

Art. 9.

Concorrenti utilmente collocati in graduatoria. Termine di presentazione dei documenti di rito.

Dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al settimo comma del precedente art. 6, sarà pubblicato apposito elenco nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di tale pubblicazione, gli interessati dovranno presentare o far pervenire a pena di decadenza, all'Ufficio da cui dipendono, i prescritti documenti di rito; della pubblicazione stessa i detti candidati riceveranno individuale partecipazione scritta.

Dei documenti già prodotti e per i quali è ammesso il riferimento, ai sensi del successivo art. 11, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice, presentata o fatta pervenire nel termine ed all'Ufficio sopra indicato, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresa quella postelegrafica, salvo che per il titolo di studio originale.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 10.

Documenti di rito.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 11 i documenti di rito sono:

a) l'originale diploma del titolo di studio di cui allo art. 2, o copia notarile di esso in carta bollata da L. 200 debitamente legalizzata, o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, o certificato sulla prescritta carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale;

b) l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) il certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) il certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

f) il certificato medico su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica allo impiego. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) la copia aggiornata su carta bollata da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

copia del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengono a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato *dal sindaco e vistato per conferma dal commissario* di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle commissioni di leva; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

certificato di iscrizione alle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classi non ancora chiamate alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 9.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma. Non è altresì, necessaria la legalizzazione della firma dei notai iscritti nei distretti riuniti di Roma e Velletri.

Art. 11.

Documentazione ridotta.

Il personale di ruolo organico e di ruolo speciale transitorio dovrà produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del precedente art. 10, nonchè una copia integrale dello stato di servizio civile in bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dell'art. 9. E' ammesso il riferimento al titolo di studio esistente in atti.

Il personale non di ruolo e quello allievo è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) del precedente articolo, qualora li abbia già prodotti e purchè vi faccia riferimento nei modi previsti dal precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del precedente articolo, un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

Art. 12.

Assunzioni. Rinunce.

I posti messi a concorso saranno conferiti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ai concorrenti idonei ai posti di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di cui al settimo comma dell'art 6.

Quelli che eventualmente non venissero coperti per qualsiasi motivo dai concorrenti vincitori saranno conferiti ai concorrenti risultati idonei nell'ordine del posto occupato in graduatoria.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente *in prova per un periodo di mesi sei con la qualifica di alunno* e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° del gruppo *C* oltre gli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio alla data e nella residenza assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei secondo le norme del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Alunnato. Nomina stabile.

I vincitori che siano stati esonerati dal periodo di prova e gli alunni che alla fine della prova stessa ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati, a seconda che abbiano conseguito uno *dei posti di* cui alla lettera *a*) e di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, nel quadro I, o nel quadro II del ruolo di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al grado 13°, o, se in possesso dei requisiti di legge, al grado 12°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1956
Registro n. 42 Ufficio riscontro poste, foglio n. 170. — FAGGIANI

PROGRAMMA *A*

per gli aspiranti ai posti del quadro I

MATERIE DI ESAME SCRITTO

Prima prova:

Italiano: composizione di cultura generale.

Seconda prova:

Aritmetica: operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Misura del tempo e degli angoli. Rapporti e proporzioni. Regole del tre semplice e composto.

MATERIE DI ESAME ORALE

Aritmetica: (secondo il programma per la prova scritta).

Geografia: geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.

Servizio: nozioni sull'organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prova pratica di dattilografia: copiatura con la macchina da scrivere Olivetti, nel tempo stabilito dalla Commissione giudicatrice, di un brano stampato o dattilografato.

MATERIE FACOLTATIVE DI ESAME

Stenografia: prova pratica sotto dettatura, nel tempo stabilito dalla commissione giudicatrice, in uno dei sistemi Cima, Meschini o Gabelsberg Noë a scelta del candidato. Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo stabilito dalla Commissione stessa.

Commutazione telefonica interurbana: saggio pratico di commutazione.

Macchine calcolatrici: prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione giudicatrice, sulle macchine Olivetti a funzionamento elettrico scriventi: elettrosumma, multisumma e divisumma.

Conversazione in lingua francese.

Conversazione in lingua inglese.

Conversazione in lingua tedesca.

N. B. — Al candidato è data facoltà di sostenere la conversazione anche in più di una delle tre lingue straniere suindicate.

Il Ministro: BRASCHI

PROGRAMMA *B*

Per gli aspiranti ai posti del quadro II

MATERIE DI ESAME SCRITTO

Prima prova:

Italiano: composizione di cultura generale.

Seconda prova:

Aritmetica: operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Misura del tempo e degli angoli. Rapporti e proporzioni. Regole del tre semplice e composto.

MATERIE DI ESAME ORALE

Aritmetica: (secondo il programma per la prova scritta).

Fisica: meccanica ed elettricità (nozioni elementari).

Servizio: nozioni sull'organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prova pratica di telescrivente: trasmissione, nel tempo stabilito dalla commissione, di un brano stampato o dattilografato.

MATERIE FACOLTATIVE DI ESAME

Disegno tecnico: prova pratica.

Saggio pratico di misure di resistenza e di isolamento sui circuiti telefonici interurbani.

Saggio di lettura ed interpretazione di uno schema elementare di circuito telefonico.

Conversazione in lingua francese.

Conversazione in lingua inglese.

Conversazione in lingua tedesca.

N. B. — Al candidato è data facoltà di sostenere la conversazione anche in più di una delle tre lingue straniere suindicate.

Il Ministro: BRASCHI

(5743)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lodi (Milano)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lodi (Milano);

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lodi (Milano), nell'ordine appresso indicato:

1.	Costantino dott. Giorgio	punti	84,68	su 132
2.	Calabro Vincenzo	»	83,50	»
3.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	81,08	»
4.	Vasta dott. Rosario	»	81 —	»
5.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	80,83	»
6.	Ferrari dott. Gino	»	79,51	»
7.	Ferraro dott. Domenico	»	78,31	»
8.	Campanelli dott. Giovanni	»	78,16	»
9.	Ellena dott. Giovanni	»	78,14	»
10.	Ferrari Antonio	»	78,06	»
11.	Soardi dott. Mario	»	77,02	»
12.	Rosolia dott. Giovanni	»	76,53	»
13.	Petrone Giovanni	»	75,66	»
14.	Natale dott. Antonio	»	74 —	»
15.	Veneroso dott. Giuseppe	»	73,45	»
16.	De Virgiliis dott. Vito	»	73,31	»
17.	Romano dott. Antonio	»	72,26	»
18.	Baraldi dott. Dario	»	72,24	»
19.	Giustino Leonardo	»	72,02	»
20.	Giambitto dott. Giuseppe	punti	71,77	su 132
21.	Piva dott. Erminio	»	71,74	»
22.	Di Simine dott. Eugenio	»	71,73	»
23.	Bisulca dott. Carmelo	»	71,71	»
24.	Beltrami dott. Flavio	»	71,64	»
25.	Basile Francesco	»	70,97	»
26.	Pasqualis dott. Marcello	»	70,12	»
27.	Zuanni dott. Federico	»	69,92	»
28.	Di Santo dott. Angelo	»	69 —	»
29.	Vailati dott. Costantino	»	68,60	»
30.	Martegani dott. Aldo	»	67,92	»
31.	Bitetti dott. Giuseppe	»	67,29	»
32.	Messina dott. Francesco	»	67,10	»
33.	Sala Tenna G. Battista	»	67,02	»
34.	Damiani Rocco	»	65,50	»
35.	Bonadio Giuseppe	»	65,48	»
36.	Orsini Orsino	»	64,58	»
37.	Pannunzio Primiano		64,35	»
38.	Condemi Bruno		63,50	»
39.	Jacona dott. Giovanni		62,91	
40.	Spezia Roberto		62,50	»
41.	Volpe Michele	»	62 —	
42.	Sardella dott. Pasquale	»	58,73	»
43.	Lauria dott. Giuseppe	»	55,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(5813)

PREFETTURA DI PIACENZA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Richiamato il proprio precedente decreto n. 28906 in data 19 settembre 1956, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente di detta Commissione, vice prefetto dott. Nicola Martinelli, trasferito in altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto 10 giugno 1955, n. 854, del Presidente della Repubblica, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provinee, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio in premesse citato, il vice prefetto ff. dott. Camillo Natta è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Piacenza, addì 9 novembre 1956

Il prefetto GIURA

(5717)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.